



ASSOCIAZIONE CORALE "CANTORI MATERANI" APS

STATUTO

- CAPO I -

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Associazione corale CANTORI MATERANI APS"** assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è apartitica e aconfessionale;

2. L'associazione ha sede legale in Via Vitantonio Conversi n° 70, nel Comune di Matera (MT). L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

ART. 2 - (Statuto)

1. L'Associazione di Promozione Sociale "CANTORI MATERANI APS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Vincoli)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART.4 – (Interpretazione)



Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione de contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART.5 – (APS)

1. L'Associazione corale CANTORI MATERANI APS si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35 e successivi del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. per il perseguimento senza fini di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

2. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS, nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 6 - (Finalità e attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di Interesse Generale. Le attività, che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono (visione):

a) [d] Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) [i] Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art.5 del CTS;

c) [k] organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) [u] Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'Art.5 del CTS;

e) [v] Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni (missione):

a) promuovere il canto corale nelle sue più svariate accezioni quale bene culturale costitutivo della personalità umana e di arricchimento morale e culturale, incentivarlo in tutti i settori e qualificarlo sotto il profilo didattico;

b) sviluppare lo studio della musica corale favorendo la ricerca musicologica, la divulgazione dei reperti e lo scambio di esperienze;

c) preparare e avviare all'arte del canto corale i suoi soci e quanti volessero partecipare, anche attraverso corsi di formazione musicale;

d) promuovere e organizzare manifestazioni artistiche di ampio respiro quali concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, stage, vacanze-studio, laboratori, progetti formativi e seminari anche di livello nazionale ed internazionale;

e) diffondere i generi di musica polifonica e folkloristica;

f) incrementare l'attività corale nel contesto culturale e sociale materano e lucano, avviando studi e ricerche che assicurino la conservazione e l'incremento del patrimonio etnico-musicale;

g) collaborare con Enti e Istituzioni per potenziare e tutelare gli interessi della





coralità in ogni suo grado e livello;

h) collaborare con le Istituzioni didattiche per l'animazione e l'educazione musicale nella scuola e nelle altre realtà sociali;

i) sviluppare e promuovere contatti e scambi culturali con altre realtà corali sia italiane che straniere, aventi fini analoghi e su basi di reciprocità, perseguendo, in particolare, l'integrazione Europea;

l) pubblicare e diffondere materiale editoriale, musicale e discografico.

2. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

ART.7 - (Attività diverse)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs.117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

ART. 8 - (Raccolta fondi)

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del d.lgs.117/17 e s.m.i., attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- CAPO II -

I SOCI

ART. 9 - (Premessa)

1) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

2) Se successivamente il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.



ART. 10 (Ammissione dei Soci)

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, previo parere tecnico vincolante del Direttore artistico, su domanda scritta dall'interessato e diretta al Presidente, con l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, oltre all'impegno di accettare in ogni sua parte le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento nonché versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, nel quale apporrà la propria firma.

3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea generale dei soci in occasione della successiva convocazione.



4. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5. Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, con un numero non superiore a 1/3 rispetto alle altre categorie di soci. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6. I soci si suddividono in tre categorie:

a) Soci ordinari: sono coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo;

b) Soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

c) Soci benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

ART. 11 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno tutti gli stessi diritti inderogabili di:

a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b) Essere informati e partecipare a qualsiasi attività dell'associazione con assiduità e controllarne l'andamento;

c) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea;

d) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

e) Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e gli stessi doveri inderogabili di:

a) Rispettare il presente statuto e il regolamento interno;

b) Partecipare alle prove, ai concerti e a tutte le altre esibizioni pubbliche dell'Associazione a norma di Regolamento;

c) Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

d) Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 12 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione;

2. L'associato può recedere volontariamente dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza;

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno, nonché dalle deliberazioni dell'assemblea può essere escluso dall'Associazione;

4. L'associato che attua comportamenti, entro e fuori dell'Associazione, che provocano danni materiali, economici e patrimoniali o danni all'immagine dell'Associazione può essere escluso;

5. L'eventuale mancato pagamento della quota associativa comporta





l'esclusione trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento;

6. Il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dell'associato e lo comunica, entro dieci giorni, all'interessato con lettera raccomandata o pec;

7. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al Legale rappresentante, con lettera raccomandata o pec entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il riesame della decisione da parte dell'Assemblea. Quest'ultima, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione delibera l'esclusione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato in contraddittorio. La deliberazione è notificata all'interessato entro trenta giorni con lettera raccomandata o pec, il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

8. Le somme versate a titolo di quota e/o contributi associativi non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 13 - (Qualità di volontario)

(Artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non

può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

- CAPO III -

Gli Organi sociali

ART. 14 - (Organi sociali)

1. Gli organi sociali dell'associazione corale CANTORI MATERANI APS sono:

a) L'Assemblea generale;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio direttivo;

d) La Segreteria;

e) I Revisori dei Conti;

f) L'Organo di controllo.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'Art.30, c.5 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 15 - (Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro degli associati. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di





seconda convocazione con intervallo di almeno 24 ore.

2. La comunicazione avviene a mezzo lettera, divulgata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, mediante affissione nella bacheca della sede dell'Associazione.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, dell'Atto costitutivo, per lo scioglimento, per la liquidazione, per la fusione, per la scissione e per la trasformazione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 16 - (Compiti dell'Assemblea generale)

Compiti inderogabili dell'Assemblea generale:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- d) Approva il bilancio;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sull'esclusione degli associati;
- g) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- h) Delibera su eventuali modifiche da apportare al regolamento interno;
- i) Discute e ratifica la Relazione di missione;

l) Traccia i programmi di funzionamento e di perfezionamento dell'Associazione;

m) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

n) Propone e dispone la devoluzione del patrimonio, nel caso di scioglimento dell'Associazione, ad un altro Ente del Terzo Settore simile, previo parere favorevole dell'Ufficio competente del RUNTS;

o) Incarica e revoca la Direzione artistica;

p) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 17 - (Validità Assemblea)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti;

2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, ossia la metà più uno, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. È ammessa l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche all'Atto costitutivo e/o allo Statuto, delibera la scissione, la liquidazione, la fusione, la trasformazione, lo scioglimento e ne devolve il patrimonio con la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto e col voto favorevole della maggioranza

degli associati presenti.

4. Per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

5. Gli Amministratori, nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto.



Art. 18 (Rinnovo delle Cariche sociali)

1. Al rinnovo delle cariche ciascun socio risulterà eletto all'organo da costituire qualora avrà riportato la maggioranza dei voti, ossia la metà più uno. Qualora più soci avranno riportato un numero di voti uguale per elezione allo stesso organo, sarà eletto quello che fra di essi risulterà il maggiore di età.

2. Nel caso in cui nessuno o alcuni dei soci non avrà riportato la "maggioranza" richiesta, l'Assemblea Generale procederà a una seconda votazione in cui sarà eletto chi avrà ricevuto il maggior numero di voti.

ART. 19 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale e sottoscritte dal verbalizzante e dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 20 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la Rappresentanza legale dell'associazione e ne firma gli atti, dura in carica per tre anni e può essere rieletto.

2. Egli ha il potere e la facoltà di:

a) Convocare e presiedere l'Assemblea generale e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;

b) Svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e riferendo in merito all'attività compiuta;

c) Adottare, nei casi di urgenza e di improrogabilità, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, ai quali organi egli dovrà sottoporre i provvedimenti per la ratifica, cessate le cause che li determinarono;

d) Vigilare costantemente sul rispetto e sullo svolgimento delle finalità dell'Associazione, promuovendo i rimedi necessari per migliorare gli sviluppi;

e) In tutti i suoi interventi, il Presidente si farà coadiuvare, ove necessario, dalla Segreteria e, occorrendo, anche dal Consiglio direttivo.

3. La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo delle Cariche sociali.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed è eletto nell'ambito del Consiglio direttivo nella sua prima convocazione dopo l'elezione.

ART. 21 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione ed è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile;

2. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del





codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati o settori del coro;

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza semplice dei componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente;

4. Il Consiglio direttivo si riunirà almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio direttivo:

a) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;

b) Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti insieme al Tesoriere;

c) Delibera sulla domanda di ammissione a socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

d) Vigila e assicura, unitamente al Presidente, l'osservanza dello Statuto e del relativo Regolamento;

e) Propone al Presidente la convocazione delle Assemblee Generali;

f) Propone all'Assemblea la nomina del Direttore artistico;

g) Esegue le deliberazioni dello stesso Consiglio e delle Assemblee generali;

h) Esercita in casi di urgenza, quando non vi avrà provveduto il Presidente, i poteri dell'Assemblea generale, che successivamente convocata in seduta straordinaria e senza ritardo per la ratifica;

i) Affida ai soci, secondo esigenze particolari e per determinazioni non

spettanti al Presidente, incarichi occasionali e specifici;

l) Compie, sempre d'intesa col Presidente, tutti quegli altri atti, tendenti ad assicurare il miglior funzionamento dell'Associazione;

m) Stabilisce annualmente la quota associativa.

6. Il membro del Consiglio che senza giustificato motivo non interverrà a tre sedute consecutive sarà considerato decaduto dall'incarico e sarà provveduto alla sua sostituzione, mediante nuova elezione dall'Assemblea Generale.

ART. 22 (Dimissioni e decadenza)

Il componente di qualsiasi organo associativo dimissionario o decaduto durerà in carica per il disbrigo degli atti ordinari di competenza fino a quando non subentrerà il nuovo eletto dall'Assemblea generale. Col nuovo eletto, l'uscente effettuerà le consegne, delle quali sarà dato atto con processo verbale, redatto con l'intervento del Segretario e dai medesimi sottoscritti.

Art. 23 - (La Direzione artistica)

1. L'incarico di Direttore artistico viene affidato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, a persona esperta nel canto corale e di indubbie capacità artistiche nonché di notevoli qualità umane e dura fino a quando l'incarico non viene revocato.

2. Il Consiglio direttivo nel proporre il Direttore artistico potrà, anche, farsi coadiuvare, quale organo consultivo, da un comitato artistico formato, strettamente per l'occasione, da persone esperte in musica e in canto corale anche esterne all'Associazione al fine di conseguire il perfezionamento del Coro.

3. Collabora con il Consiglio direttivo del quale è membro effettivo a titolo consultivo.





4. Al Direttore artistico competono in via esclusiva:

a) La direzione del coro;

b) La scelta del repertorio artistico;

c) La scelta del repertorio che il Coro eseguirà in ogni manifestazione;

d) L'esecuzione di audizioni per gli aspiranti coristi al fine di proporli al Consiglio direttivo per l'ammissione a socio nonché la designazione ad un registro vocale e la composizione dei vari registri vocali;

e) La programmazione della frequenza e durata delle prove del Coro;

f) L'insegnamento ai componenti del coro e la concertazione dei brani corali;

g) La designazione, all'occorrenza, di un collaboratore, scegliendolo tra i Soci Coristi, che lo sostituisca in caso di assenza e/o lo coadiuvi per le prove;

h) L'ammissione o l'esclusione dei coristi per le esibizioni, in base a parametri preventivamente stabiliti;

i) La proposta e l'allestimento di corsi di formazione singoli o collettivi per il miglioramento artistico del coro;

l) La promozione di ogni attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 24 - (La Segreteria)

1. La Segreteria è composta da due soci. Essa viene eletta dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Alla scadenza può essere riconfermata nella sua interezza o singolarmente i componenti.

2. Il Consiglio direttivo elegge, tra i membri della Segreteria, il Segretario e il Tesoriere nella sua prima riunione.

3. Il Segretario espletterà tutti i servizi di segreteria, in particolare gestirà la

corrispondenza, l'archivio, redigerà i verbali delle Assemblee generali e dei Consigli direttivi e avrà cura insieme al Consiglio direttivo dei Libri di cui all'Art.30, c.1, lettere a, b, c. del presente Statuto.

4. Il Tesoriere espleterà tutti i servizi di economato e contabili, in particolare disimpegnerà il servizio di cassa, sarà autorizzato alle riscossioni e ai pagamenti, redigerà i bilanci annuali insieme al Consiglio direttivo, presenterà ai revisori dei conti a ogni loro richiesta la contabilità e i documenti giustificativi.

5. La Segreteria espleterà ogni altra mansione d'istituto che gli sarà conferita di volta in volta dal Presidente o dal Consiglio direttivo.



ART. 25 - (I Revisori contabili)

1. Salvo quanto previsto dagli Artt.30 e 31 del d.lgs. 117/17 e s.m.i. sono nominati dall'Assemblea generale tre Revisori contabili, i quali avranno il compito di:

a) Attestare che il bilancio dell'Associazione sia stato redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione;

b) Produrre una Relazione scritta che dà atto degli esiti del monitoraggio svolto, del quale esito, con le loro eventuali osservazioni, ne riferiranno al Consiglio direttivo, in sede di approvazione dei bilanci e, quindi, all'assemblea generale;

c) Vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

d) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere ad atti di

ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. All'interno del Collegio dei Revisori contabili viene eletto il Presidente del Collegio nella sua prima riunione dopo l'elezione, il quale potrà partecipare a tutte le riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

ART. 26 - (Organo di controllo)

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

ART. 27 - (Organo di Revisione legale dei conti)

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

- CAPO IV -

L'Amministrazione

ART. 28 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) Quote e contributi associativi;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- g) Erogazioni liberali di associati e terzi;



h) Entrate da Attività diverse a norma dell'art.6 del d.lgs.117/17 e s.m.i.;

i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

2. Il Patrimonio dell'Associazione, inventariato, sarà costituito da:

a) Beni mobili e immobili acquistati per fini istituzionali;

b) Attrezzature, impianti, partiture e strumentazioni musicali;

c) Trofei, coppe, targhe, medaglie e quant'altro aggiudicati sia al Coro che ai coristi in funzione del Coro stesso.

ART. 29 - (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART.30 – (Libri sociali)

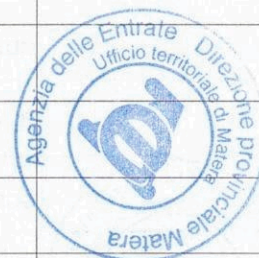
1. Oltre le scritture prescritte negli Artt. 13, 14 e 17 c.1 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) Il libro degli associati;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di



eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a, b, c del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con richiesta verbale o scritta al Consiglio direttivo e non al più tardi di dieci giorni.

**ART. 31 (Divieto di distribuzione degli utili
e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale, comunque denominati durante la propria vita ai sensi dell'art.8 c.2 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 32 - (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione;

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo insieme al Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 33 - (Bilancio sociale)



Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.



ART. 34 - (Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 35 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

- CAPO V -

Disposizioni finali

ART. 36 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 17 c. 3 e 4 del presente statuto.

2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore similari, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

3. In tal caso il Presidente rimarrà in carica per un altro anno ancora per liquidare, a norma del precedente comma, l'intero patrimonio. In mancanza del Presidente, tale compito potrà essere espletato dal socio superstite.

ART. 37 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



I Soci presenti:

Spina Antonio
Stella Antonio

Stella Antonio

Stella Antonio

Stella Antonio

Stella Antonio

Stella Antonio

Stella Antonio

Pozzilli Maria Vincenza

Mentemore/Intech

Beppioia Daniela

D'Adamo Gisante

Angelo Luigi Matella

Luigi (mi)

Luigi (mi)

Luigi (mi)

Luigi (mi)

Luigi (mi)

Luigi (mi)

C. S. M.

Alonso A. M.

Carlo Angelo P. M.

Nicola G. M.

Teresa M. M.

Giuseppe M. M.

Antonio M. M.

~~Carlo M. M.~~

Giuseppe M. M.

Fausto M. M.

Francesco M. M.

Marino M. M.

